



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

*Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale*

Prot./AOODGAI/8376

Roma, 6.7. 2011

Agli Uffici Scolastici Regionali
per le Regioni dell'Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
LORO SEDI

Alle Istituzioni scolastiche delle
Regioni dell'Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – modalità di attuazione dei progetti relativi all'azione **C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere"** e **C5 – Tirocini/stage** (in Italia e nei paesi UE) Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 2010/2011 – Disposizioni specifiche.

Si fa riferimento all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011, avente per oggetto la presentazione delle proposte relative all'azione **C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere"** e **C5 – Tirocini/stage** (in Italia e nei paesi UE) a valere sulle risorse dei POR FSE delle Regioni Obiettivo Convergenza e analoghe a quelle previste e attuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale: "*Competenze per lo Sviluppo*" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE.

In proposito sono pervenuti a questo Ufficio diversi quesiti in merito alle procedure di individuazione delle scuole di lingue nei paesi dell'U.E. e/o delle aziende in Italia e nei paesi dell'U.E., sede delle attività formative previste nei progetti autorizzati. Appare pertanto opportuno chiarire ulteriormente quanto già indicato nell'avviso stesso e nelle note autorizzative inviate agli UU.SS.RR e alle Istituzioni Scolastiche.

Come è noto, l'Avviso in oggetto è il frutto di un accordo, tra le Regioni dell'Obiettivo Convergenza e il MIUR, volto, tra l'altro, a favorire ulteriori interventi nel settore Istruzione, da realizzare entro tempi molto ristretti ed impegnando le risorse dei POR.

Le attività promosse, peraltro di natura molto peculiare, vanno realizzate in un limitato arco temporale. Tale circostanza conferisce loro un carattere straordinario ed eccezionale, tale da

rendere necessarie le apposite disposizioni, qui di seguito fornite, da considerarsi integrative delle “*Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013*”.

Disposizioni di attuazione

Azione C1 “ *Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – **comunicazione nelle lingue straniere***”

Si precisa che le Istituzioni Scolastiche, nella realizzazione di tale azione, devono garantire, innanzitutto, il numero di ore di formazione previste dall’avviso in oggetto (60 – 80 ore di formazione) nonchè l’efficace organizzazione dei servizi di viaggio e di alloggio per gli studenti e l’individuazione di un Istituto linguistico idoneo ad erogare all’estero l’attività formativa. La formazione deve essere finalizzata, infatti, al rilascio della certificazione delle competenze linguistiche secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per l’apprendimento delle Lingue. Si ricorda che la Certificazione deve essere rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuto dal Paese di origine. Le Istituzioni Scolastiche devono assicurare, inoltre, anche per questi interventi, l’utilizzazione del Sistema Informativo previsto per la gestione degli interventi finanziati dai PON Istruzione, alimentando tutte le informazioni in esso previste.

Ciò premesso, l’azione C1, nel modello proposto nell’Avviso in esame, si configura come un complesso di azioni/prestazioni/servizi organizzati in modo specialistico tali da richiedere il coinvolgimento di strutture esterne alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie, dotate di adeguati mezzi e competenze. Pertanto, diversamente da quanto avviene per le altre iniziative del Programma, le Istituzioni Scolastiche possono, in questo caso, ricorrere all’acquisizione di servizi esterni, applicando le procedure previste dalla normativa vigente.

In breve, nei limiti dell’importo totale autorizzato e per le voci di costo stabilite, si possono mettere in atto diverse distinte procedure comparative, in ragione della differente natura dei servizi richiesti si potrà procedere a:

- selezionare i soggetti che erogano i servizi di formazione ;
- selezionare il soggetto che eroga i servizi di vitto ed alloggio;
- selezionare il soggetto che eroga i servizi di viaggio.

Le Istituzioni scolastiche possono, inoltre, optare per la combinazione di due o di tutte le ipotesi di cui sopra.

Fatto salvo il rispetto delle procedure collegate alle soglie comunitarie, le Istituzioni Scolastiche, oltre alle ordinarie procedure di gara (*procedura aperta, ristretta e negoziata*), potranno, individuare e coinvolgere operatori mediante procedure di affidamento in economia, facendo ricorso alla disciplina del cottimo fiduciario per l’acquisizione di fornitori e servizi (art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii) o a quanto previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001.

La disciplina del cottimo fiduciario, nel combinato disposto delle due norme considerate, richiede:

- per importi *finanziari inferiori a € 193.000,00* (IVA esclusa), la consultazione di almeno 5 operatori economici;
- per importi *finanziari inferiori a € 20.000,00* (IVA esclusa), la richiesta di almeno 3 preventivi (*cfr art.34 del D.I 44/2001*).

La scelta dell’Istituto formativo straniero e/o dell’agenzia per i servizi di viaggio dovrà essere, in ogni caso, effettuata garantendo i principi della trasparenza e della parità di trattamento.

Gli operatori economici da consultare, per la richiesta dei preventivi per l'espletamento dei servizi, potranno essere individuati attingendo alle liste dei fornitori già in possesso delle Istituzioni Scolastiche oppure attraverso indagini di mercato. Le informazioni utili potranno essere tratte, ad esempio, dai siti web, o richieste agli istituti di cultura italiana nei paesi UE prescelti e alle ambasciate dei rispettivi paesi in Italia.

Essendo, in questa azione, consentito l'affidamento a terzi, ne deriva l'ammissibilità dell'intero costo del servizio esternalizzato, incluse le eventuali spese di organizzazione che normalmente sono in esso ricomprese.

Permangono, invece, di esclusiva e diretta responsabilità delle Istituzioni Scolastiche, il coordinamento, la progettazione ed il tutoraggio che non possono essere affidate a soggetti terzi.

Sarà cura delle Istituzioni Scolastiche individuare gli operatori in grado di fornire il servizio o servizi richiesti, garantendo la migliore coerenza con le caratteristiche tecnico/qualitative indicate nel progetto.

Le Istituzioni Scolastiche beneficiarie sono tenute a verificare il possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei servizi affidati tramite idonee certificazioni prima di procedere all'affidamento del servizio. Potranno provvedere al pagamento dei servizi resi dai soggetti terzi a seguito di presentazione di regolare fattura, con l'indicazione del costo dei servizi prestati.

Non sono ammessi frazionamenti artificiosi degli importi dei servizi da affidare, tali da eludere il limite fissato dalla normativa per l'applicazione delle più complesse procedure previste per gli appalti di maggiore importo ("*sopra soglia*").

Per quanto riguarda il regime fiscale si applicano le norme vigenti per le operazioni svolte in Italia e/o in ambito comunitario.

Si precisa, infine, che ciascuna Istituzione Scolastica potrà decidere autonomamente circa la necessità di aumentare il numero dei tutor e la loro organizzazione per la vigilanza degli studenti, entro i limiti dell'importo finanziario autorizzato. Per garantire una maggiore flessibilità nella programmazione dell'intervento, è inoltre possibile, fermo restando quanto già previsto nella circolare al punto 1.2, prevedere, nei limiti degli importi previsti per l'area formativa e quella organizzativa/gestionale, una differente ripartizione ad esclusivo favore dell'area formativa.

Azione C5 " *Tirocini e Stage (in Italia e nei Paesi UE)* "

Anche in relazione agli interventi dell'azione C5 l'acquisizione dei servizi di viaggio, vitto e alloggio può avvenire secondo le procedure indicate per l'azione C1.

Nell'ambito degli interventi previsti dall'**azione C5**, l'azienda non offre alcun servizio remunerato con corrispettivo specifico da parte dell'istituzione scolastica. Essa si limita, senza alcun compenso, a far partecipare i corsisti alle attività produttive e a mettere a loro disposizione un tutor, retribuito dall'istituzione scolastica per la specifica attività formativa con il compenso di 30 euro/ora per ogni ora di tutoraggio realizzata.

Pertanto, l'individuazione dell'azienda ospitante non richiede l'attivazione di una procedura di selezione con evidenza pubblica e può essere effettuata, individuando, attraverso indagini di mercato o con contatti diretti, aziende operanti in contesti produttivi coerenti con le finalità didattiche e formative precisate nel progetto.

Si ricorda in proposito che si potrà ricorrere per l'individuazione dell'azienda anche al supporto di "Italia Lavoro" (tel. 06/80244431 – acataldi@talialavoro.it).

Il numero massimo di stagisti ospitabili presso ciascuna azienda varia, come prescritto nell'art.1 del Decreto del Ministro del Lavoro n° 142/98, in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza all'azienda¹.

Come specificato nelle Disposizioni di attuazione, il contratto di prestazione occasionale con il tutor potrà essere stipulato dall'Istituto Scolastico o, in casi specifici, quando l'azienda ha difficoltà a far stipulare contratti con altri soggetti ai propri dipendenti, dall'azienda stessa che rimetterà poi alla scuola apposta fattura con l'indicazione del nominativo del tutor e le ore di attività svolte per la relativa liquidazione.

Sempre con riguardo all'individuazione delle aziende per le attività di stage, si fa presente che è ammessa la stipula del contratto di stage con le associazioni di categoria nel caso gli alunni svolgano attività di stage presso più aziende dello stesso settore, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. 142/98.

In questo caso tuttavia non è possibile riconoscere all'associazione di categoria, firmataria del contratto di stage, alcun compenso, configurandosi l'attività espletata come servizio istituzionale agli associati.

Si chiarisce inoltre che è possibile distribuire gli alunni presso più aziende ospitanti stipulando con ciascuna di queste un contratto di stage. Al riguardo si fa presente che, fermo restando il massimale di costo per il tutor della scuola e per il tutor aziendale, la loro retribuzione sarà determinata in proporzione alle ore di formazione svolte.

Si precisa, infine, che la presenza dei tutor scolastici, tenuto conto della difficoltà da parte della scuola di distaccare dal servizio scolastico i docenti per un periodo così lungo e considerato che gli stagisti sono maggiorenni, ove necessario, previo specifico accordo con l'azienda e con il coinvolgimento dei genitori, potrà essere limitata nel tempo (garantendola, ad esempio, solo all'inizio e alla fine dello stage).

Per quanto riguarda ogni altra disposizione non indicata si farà riferimento all'avviso ed alle disposizioni sopra richiamate.

Il Dirigente
Ufficio IV - Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi

¹ Il DM, attuativo della L.196/97 (Pacchetto Treu), prevede 1 tirocinante per aziende fino a 5 dipendenti, 2 per aziende fra i 6 e 19 dipendenti, il 10% di dipendenti per aziende che ne abbiano oltre 20.